



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ed, in particolare, l'articolo 12 secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" ed, in particolare, l'articolo 16, comma 1, che stabilisce che il Dipartimento per le pari opportunità è la struttura di supporto che opera nell'area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento e di rimozione di ogni forma e causa di discriminazione, di prevenzione e contrasto della violenza sessuale e di genere e degli atti persecutori, della tratta e dello sfruttamento degli esseri umani, nonché delle mutilazioni genitali femminili e delle pratiche dannose.

VISTO il decreto a firma del Sottosegretario di Stato *pro tempore* con delega alle pari opportunità dell'8 aprile 2019 concernente la riorganizzazione interna al Dipartimento per le pari opportunità;

VISTO l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero per lo sviluppo economico, “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;

VISTA la direttiva del Segretario Generale del 18 settembre 2019 per la formulazione delle previsioni di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2020 e per il triennio 2020-2022;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2019, concernente l’approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2019 con il quale è stato nominato Ministro senza portafoglio la Prof.ssa Elena Bonetti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2019, con il quale alla Prof.ssa Elena Bonetti è stato conferito l’incarico di Ministro per le pari opportunità e la famiglia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2019, con il quale al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, Prof.ssa Elena Bonetti, sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pari opportunità, famiglia e adozioni, infanzia e adolescenza;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2019 con il quale è conferito l’incarico di Capo del Dipartimento per le pari opportunità alla dott.ssa Paola Paduano, dirigente di prima fascia, consigliere del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno



Presidenza del Consiglio dei Ministri

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020;

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 5 febbraio 2020 n. 371 recante l'istituzione del Comitato Tecnico Scientifico, di cui all'art. 2 comma 1 della sopra citata Ordinanza n.630 del 3 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 ed in particolare l'allegato 8 riguardante "*Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzative di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza Covid-19*";

VISTO l'aggiornamento delle "Linee guida per la riaperture delle Attività economiche, Produttive e Ricreative", approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 9 giugno 2020, contenente la scheda relativa ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 ed in particolare l'allegato 8 riguardante "*Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19*";

CONSIDERATO che: il Rapporto PISA 2019 evidenzia che in Italia i ragazzi ottengono risultati migliori delle ragazze in matematica e che tale divario è più ampio rispetto a quello riscontrato in media nei paesi OCSE; il rapporto PISA 2018 evidenzia che, mentre in media nei paesi OCSE le ragazze hanno ottenuto risultati leggermente superiori a quelli dei ragazzi in scienze, in Italia ragazze e ragazzi hanno ottenuto risultati simili in scienze; in Italia tra gli studenti con alto rendimento in matematica o scienze, circa un ragazzo su quattro prevede di lavorare come ingegnere o professionista nell'ambito delle scienze all'età di 30 anni, contro una ragazza su otto che si aspetta di farlo e circa una ragazza con alto rendimento su quattro prevede di lavorare in professioni sanitarie, contro un ragazzo su nove con alto rendimento; in Italia circa il 7% dei ragazzi, a fronte di una percentuale trascurabile di ragazze, prevede di lavorare in professioni legate alle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

TENUTO CONTO, altresì, che in Italia le donne hanno meno competenze finanziarie degli uomini, mentre negli altri Paesi le differenze di genere non sono significative e che tali forme di discriminazione possono limitare l'indipendenza della popolazione femminile e, pertanto, è essenziale sensibilizzare le ragazze sull'importanza di acquisire un'educazione finanziaria di base e stimolare una gestione proattiva dei loro risparmi;

RITENUTO NECESSARIO incoraggiare le bambine e le ragazze a intraprendere carriere in cui si registra una tradizionale presenza maschile quale punto di partenza per un'inversione di tendenza volta a contrastare la sotto-rappresentazione delle donne in settori strategici per la crescita economica;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del 14 aprile 2020 del Ministro per le pari opportunità e la famiglia che ha costituito la task force “Donne per il Nuovo Rinascimento” le cui componenti sono figure di alta qualificazione con comprovata esperienza, riconosciute a livello internazionale;

CONSIDERATO al fine di svolgere, tra le altre attività, proposte ed idee per aumentare la percentuale di donne in tutti gli ambiti lavorativi, per superare le barriere all'avanzamento nei percorsi di carriera, in particolare nei campi in più rapida crescita (STEM, informatica, cloud computing, dati e intelligenza artificiale), contro gli stereotipi sul genere che impediscono alle donne di raggiungere le posizioni di leadership, per costruire un futuro sostenibile più inclusivo per tutti;

VISTO il documento “Donne per un Nuovo Rinascimento, pubblicato il 25 maggio 2020, della task force “Donne per il Nuovo Rinascimento”, in attuazione di quanto previsto alla lettera c) dell’art. 2, comma 2, del succitato decreto 14 aprile 2020 riguardante *“presentazione di un documento programmatico con la definizione delle politiche e degli obiettivi prioritari in termini operativi per affrontare le sfide in ciascuno dei settori interessati e delle loro interconnessioni, anche potenziali, e per rafforzare la presenza e il ruolo delle donne in tutti i settori esaminati, con un focus per il rilancio sociale, culturale ed economico dell’Italia dopo l’emergenza epidemiologica da Covid-19;*

TENUTO CONTO che tra le altre Raccomandazioni contenute nel suddetto Documento “Donne per un Nuovo Rinascimento” si propone *“di istituire, a partire dall’estate 2020, campi estivi con una componente preponderante di materie STEM, e che i campi potrebbero essere realizzati grazie a una cooperazione tra pubblico e privato, in cooperazione con organizzazioni specializzate in didattica STEM e con il supporto, anche economico, da parte di aziende private”;*

VISTA la nota del 15 giugno 2020 con la quale il Ministro per le pari opportunità e la famiglia invita il Capo Dipartimento per le pari opportunità a predisporre un Avviso Pubblico, anche in relazione all’emergenza sanitaria da Covid-19, quantificandone l’onere complessivo in euro 2.000.000,00, per l’attuazione di iniziative volte a contrastare gli stereotipi e i pregiudizi che alimentano il gap di conoscenze tra le studentesse e gli studenti rispetto alle materie STEM, a stimolare l’apprendimento delle materie STEM attraverso modalità innovative di somministrazione dei percorsi di approfondimento e a favorire lo sviluppo di una maggiore consapevolezza tra le giovani studentesse della propria attitudine verso le conoscenze scientifiche;

RITENUTO pertanto di procedere alla emanazione di un Avviso pubblico che predetermini, ai sensi del citato articolo 12 della legge n.241 del 1990, i criteri e le modalità con cui saranno erogati i finanziamenti previsti mediante l’utilizzo delle risorse a valere sul Cap. 493 – Centro di responsabilità n. 8 – del Bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri stanziato per l’esercizio finanziario 2020;

EMANA

IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO



Presidenza del Consiglio dei Ministri

PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI PROMOZIONE DI EDUCAZIONE NELLE MATERIE STEM “STEM2020”

Art. 1

(Finalità dell'Avviso)

1. L'emergenza sanitaria da COVID-19 ha limitato fortemente le opportunità educative dei bambine/i e dei ragazze/i sia in presenza che al di fuori del contesto domestico. Con la conclusione anticipata dell'anno scolastico e, nella nuova fase, seppure contraddistinta dall'emergenza sanitaria e dal ritorno progressivo al lavoro in presenza, è necessario fornire alle bambine/i alle ragazze/i attività di carattere educativo nelle materie STEM (Sciences, Technology, Engineering and Mathematics) e finanziarie, dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2020.
2. Tenuto conto, sulla scorta delle considerazioni di cui in premessa, che persistono ancora difficoltà di accesso delle donne alle carriere tecniche e scientifiche che, invece, costituiscono e costituiranno sempre più in futuro un importante bacino di opportunità professionali che si stanno aprendo in tutto il mondo.
3. In tale contesto l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha inserito elementi di consapevolezza sul ruolo della scienza, con la diffusione di concetti e terminologie matematiche, quali percentuali, probabilità, crescita esponenziale, nonché il ricorso all'uso quotidiano del digitale da parte di tutti i cittadini italiani.
4. Pertanto, occorre creare le condizioni per promuovere, sin dall'infanzia, la formazione STEM per le ragazze rispetto alle professioni di domani, per il ruolo centrale che le conoscenze/competenze in questi settori rappresenteranno nella costruzione del futuro (ambiente, energia, sviluppo sostenibile, salute).
5. Per tali finalità, con il presente Avviso, anche sulla base dei positivi risultati degli Avvisi del Dipartimento per le pari opportunità del 19 dicembre 2016 e del 30 gennaio 2018 “In estate si imparano le STEM”, si intende realizzare, per il periodo indicato al comma 1, una nuova offerta di percorsi di approfondimento rivolti a bambine/i e ragazze/i, dell'età compresa dai 4 ai 19 anni, sulle seguenti materie: matematica, cultura scientifica e tecnologica, finanziaria, informatica e *coding*.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 2

(Obiettivi generali e ambiti d'intervento)

1. Tenuto presente quanto indicato all'articolo 1 (rubricato "*Finalità dell'Avviso*") le proposte progettuali dovranno prevedere l'offerta di percorsi di approfondimento, da realizzare a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 rivolti alle/ai bambine/i e alle/ai ragazze/i nonché alle/agli alunne/i delle scuole dell'infanzia e alle studentesse e agli studenti delle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e di secondo grado, sulle seguenti materie: matematica, cultura scientifica e tecnologica, informatica e *coding*.
2. Le finalità all'interno delle quali sviluppare i progetti sono:
 - contrastare gli stereotipi e i pregiudizi che alimentano il *gap* di conoscenze tra le studentesse e gli studenti rispetto alle materie STEM e finanziarie;
 - stimolare l'apprendimento delle materie STEM attraverso anche un approccio di apprendimento del metodo scientifico e modalità innovative di somministrazione dei percorsi di approfondimento;
 - favorire lo sviluppo di una maggiore consapevolezza tra le giovani studentesse della propria attitudine verso le conoscenze scientifiche.
3. Gli ambiti per ciascun ordine e grado scolastico, elenco esemplificativo e non esaustivo, nei quali possono essere presentate le proposte progettuali riguardano:

Scuola per l'infanzia

Matematica

Fisica

Chimica

Biologia

Scuola primaria

Matematica

Fisica

Chimica

Biologia

Coding

Robotica

Animation



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Educazione di Qualità: Quiz su Educazione di qualità, Goal 4 dell'Agenda 2030 dell'ONU, per accrescere la consapevolezza dell'importanza dell'educazione per un futuro.

Scuola Secondaria di Primo Grado

Matematica

Fisica

Chimica

Biologia

Scienze della terra e dell'ambiente

Coding

Coding e programmazione

Educazione di qualità: Quiz su Educazione di qualità, Goal 4 dell'Agenda 2030 dell'ONU, per accrescere la consapevolezza dell'importanza dell'educazione per un futuro.

Integrazione e tecnologia

Scuola Secondaria di Secondo Grado

Matematica

Economia

Fisica

Chimica

Biologia

Scienze della terra e dell'ambiente

Tecnologia e inclusione/sostenibilità

Imprenditorialità

Programmazione di un robot

Programmazione e sviluppo di un'applicazione

Coding e programmazione

Donne e STEM

Sicurezza informatica

Presentazione piattaforma e-learning

Laboratorio sugli assistenti vocali



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Lezione di programmazione creatività

Integrazione e tecnologia

Cybersecurity

Educazione di qualità: Quiz su Educazione di qualità, Goal 4 dell'Agenda 2030 dell'ONU, per accrescere la consapevolezza dell'importanza dell'educazione per un futuro.

Art. 3

(Risorse finanziarie programmate)

1. Alla realizzazione delle linee d'intervento sugli ambiti tematici di cui all'art. 2, è destinato un finanziamento complessivo pari ad euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), a valere sulle risorse del Cap. 493 – Centro di responsabilità n. 8 – del Bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri stanziato per l'esercizio finanziario 2020.
2. La richiesta di finanziamento per ciascuna iniziativa progettuale, della durata massima di due mesi, deve essere compresa entro il limite massimo di euro 15.000,00 (quindicimila/00). Il finanziamento messo a disposizione dal Dipartimento per ciascuna iniziativa progettuale potrà coprire fino all'intero costo della proposta.
3. Le risorse finanziarie sono assegnate ai progetti ritenuti ammissibili sulla base dell'ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento dei fondi disponibili per ciascun progetto, secondo una procedura cosiddetta a sportello.

Art. 4

(Contenuto delle proposte progettuali)

1. Ciascuna proposta progettuale dovrà rispettare i seguenti requisiti, a pena di esclusione:
 - a) le attività relative al percorso di approfondimento dovranno svolgersi nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 2020;
 - b) il percorso di approfondimento dedicato a ciascun bambino dovrà avere una durata non inferiore a 10 giornate;
 - c) le 10 giornate potranno essere svolte consecutivamente o frazionate nell'arco di più settimane;
 - d) la durata di ciascuna giornata del percorso di approfondimento non dovrà essere inferiore alle 4 ore;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- e) il percorso di approfondimento sarà destinato a bambine/i e ragazze/i di età compresa tra i 4 e i 19 anni in prevalenza di genere femminile (almeno 60%);
 - f) le proposte progettuali dovranno essere articolate in moduli educativi secondo fasce omogenee di età.
2. Le proposte progettuali dovranno rispettare, ai fini dell'attuazione degli interventi, le disposizioni previste dalla normativa in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e da quanto previsto dalle *"Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzative di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza Covid-19"* (Allegato 8 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020).

Art. 5

(Requisiti dei soggetti proponenti)

- 1. Potranno partecipare in qualità di soggetto proponente esclusivamente:
 - a) enti locali o altri enti pubblici territoriali in forma singola o associata;
 - b) scuole pubbliche e parificate di ogni ordine e grado, in forma singola o associata;
 - c) servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia statali e paritarie ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 in forma singola o associata;
 - d) organizzazioni senza scopo di lucro nella forma di Enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, imprese sociali, ed enti ecclesiastici in forma singola o associata;
 - e) Università pubbliche o private in forma singola o associata.
- 2. Per i soli soggetti di cui alla lettera d) e le università private di cui alla lettera e) di cui al precedente comma 1 alla data di pubblicazione dell'Avviso, il soggetto proponente dovrà, inoltre:
 - a. avere nel proprio Statuto o Atto costitutivo attività coerenti con le finalità dell'Avviso;
 - b. essere costituito da almeno due anni in forma di atto pubblico oppure di scrittura privata autenticata o registrata;
 - c. avere la sede legale e/o operativa nella Regione in cui è localizzato l'intervento.

Art. 6

(Modalità di trasmissione della domanda di finanziamento)

- 1. Le proposte progettuali potranno essere trasmesse a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale: <http://pariopportunita.gov.it> sezione "Avvisi e Bandi", nonché nella sezione "Pubblicità legale" del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministri www.governo.it e fino al 30 novembre 2020, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di prorogare tale termine in relazione anche all'eventuale disponibilità delle risorse.

2. Sarà cura dell'Amministrazione comunicare, attraverso pubblicazione ufficiale sul sito istituzionale <http://pariopportunita.gov.it> sezione "Avvisi e Bandi", la chiusura della procedura, prima della scadenza del termine sopra indicato del 30 novembre 2020, in caso di esaurimento dei fondi.
3. Per accedere al finanziamento di cui al presente Avviso la domanda deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante, con firma in corso di validità, e deve essere presentata esclusivamente via PEC all'indirizzo: avvisostem2020@pec.governo.it, unitamente alla documentazione di cui ai commi 10 e 12. La domanda deve essere trasmessa esclusivamente, a pena di esclusione, da un indirizzo di posta elettronica certificata intestato al soggetto proponente o al capofila responsabile per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d).
4. Nell'oggetto della PEC deve essere indicato il codice "STEM2020" e la denominazione del soggetto proponente e per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) la denominazione del solo capofila.
5. Il Dipartimento non risponde di eventuali disguidi dovuti alla mancata o non corretta indicazione del codice dell'Avviso e della mancata o non corretta indicazione del soggetto proponente e, per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) della mancata e non corretta indicazione del capofila.
6. La domanda di finanziamento e la documentazione di cui ai commi successivi, allegati al messaggio PEC, devono essere in formato PDF e firmati digitalmente, con firma digitale in corso di validità, dal legale rappresentante del soggetto proponente, o da un suo delegato, a pena di esclusione, e per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1 lettera d) e per le Università private di cui alla lettera e) gli allegati al messaggio PEC devono essere inviati secondo le modalità previste dai commi 9, 11 e 12.
7. Il Dipartimento non è responsabile del mancato ricevimento da parte dei soggetti proponenti delle comunicazioni relative alla ricevuta dell'avvenuta consegna del messaggio PEC.
8. Il messaggio PEC dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
 - a) domanda di ammissione al finanziamento firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'organismo proponente a pena di esclusione redatta utilizzando lo schema di cui al FORMAT 1 che fa parte integrante del presente Avviso. In caso di presentazione in forma associata, la domanda dovrà essere presentata congiuntamente e sottoscritta digitalmente da ciascun componente dell'associazione;
 - b) per i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) e per le Università private di cui alla lettera e) copia dello statuto e dell'atto costitutivo da cui si evincano le caratteristiche richieste all'art. 5 del presente Avviso;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- c) dichiarazione sottoscritta digitalmente resa ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 attestante:
- il nominativo del legale rappresentante del soggetto proponente e l'idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione della documentazione richiesta dal presente Avviso;
 - l'assenza delle cause di incompatibilità a contrarre con la pubblica amministrazione, e precisamente che il soggetto proponente non si trovi in alcuna delle situazioni di esclusione della partecipazione al presente procedimento di cui all' art. 80, del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50;
 - la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
 - la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse.
- d) copia della comunicazione, a firma del legale rappresentante del soggetto proponente o del soggetto capofila responsabile per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) trasmessa al Comune e alla Autorità sanitaria locale di appartenenza, ai sensi dell'Allegato 8 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020.
9. Ai fini delle dichiarazioni di cui alla lettera c) del precedente comma, i soggetti proponenti dovranno utilizzare il FORMAT 2, che fa parte integrante del presente Avviso, e che dovrà essere sottoscritto digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del soggetto proponente. Sono esclusi da tali dichiarazioni i proponenti di cui all'art. 5 comma 1 lett. a) e, per ciò che riguarda i proponenti di cui all'art. 5 comma 1, lett. b) e c) sono escluse le scuole pubbliche di ogni ordine e grado, i servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia statali, ed e).
10. Alla domanda di ammissione occorre, altresì, allegare:
- a) la scheda di progetto sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal capofila nel caso di soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), redatta utilizzando lo schema di cui al FORMAT 3 che fa parte integrante del presente Avviso;
 - b) la relazione delle principali attività realizzate negli ultimi due anni dal soggetto proponente di cui all'art. 5, comma 1, lettera d);
 - c) il piano finanziario, redatto utilizzando lo schema e i parametri di cui al FORMAT 4, che fa parte integrante del presente Avviso e che deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal capofila nel caso di soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d).
11. Il presente Avviso ed i relativi allegati, ivi compresa la modulistica richiamata, saranno resi disponibili sul sito istituzionale <http://pariopportunita.gov.it> sezione "Avvisi e Bandi", nonché nella sezione "Pubblicità legale" del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri www.governo.it.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 7

(Verifica di ammissibilità delle domande)

1. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) provvede alla verifica dell'ammissibilità delle domande pervenute con riferimento alla regolarità della trasmissione e alla verifica di ammissibilità formale, volta ad accertare la sussistenza dei presupposti per l'accesso all'esame dei progetti, dunque, alla trasmissione al Comitato, costituito ai sensi del successivo art. 8.
2. Il RUP procede altresì alla verifica dei costi ammissibili ai sensi di quanto stabilito all'art. 10
3. Non potranno essere in ogni caso ammesse le domande contenenti proposte progettuali che hanno usufruito o usufruiscono di altri finanziamenti o benefici economici di qualsiasi tipo di carattere europeo, nazionale, regionale e locale.
4. Successivamente alla verifica di ammissibilità formale della singola proposta progettuale da parte del RUP, quest'ultimo forma un elenco delle domande escluse e un elenco delle domande ammesse.
5. L'elenco delle domande ammesse è pubblicato sul sito istituzionale <http://pariopportunita.gov.it>. A ciascun soggetto proponente è data comunicazione via PEC della non ammissibilità della domanda.
6. Ai fini della verifica dell'ammissibilità della domanda il RUP applica la disciplina in materia di soccorso istruttorio, nei termini fissati dall'art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990. Nel caso in cui l'Amministrazione attivi il soccorso istruttorio i termini di conclusione del procedimento sono interrotti fino alla data di ricevimento delle informazioni richieste e comunque per non oltre trenta giorni.

Art. 8

(Comitato)

1. Con decreto del Capo del Dipartimento è istituito un Comitato per la verifica delle domande per la concessione del finanziamento dei progetti. Il Comitato è composto da personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'eventuale ausilio di esperti dotati di specifica e comprovata professionalità nelle materie oggetto delle iniziative progettuali.
2. Il Comitato potrà svolgere la propria attività anche secondo modalità telematiche.
3. Il Comitato dovrà esaminare i singoli progetti, attribuendo loro un punteggio secondo i criteri di valutazione di cui al successivo articolo 9. All'esito dell'esame, il Comitato redige un verbale con i punteggi assegnati e comunica gli esiti al RUP.
4. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

5. I progetti sono esaminati in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda e sono ammessi a finanziamento se raggiungono un punteggio minimo di 50 punti su 80.
6. Nell'eventualità in cui vi siano rinunce, il Dipartimento per le pari opportunità provvederà alla riallocazione delle risorse al fine di procedere all'esame di ulteriori proposte progettuali nel rispetto dell'ordine di presentazione. La rinuncia al finanziamento da parte del soggetto beneficiario deve essere comunicata espressamente con nota da inviare all'indirizzo di posta PEC avvisosistem2020@pec.governo.it.

Art. 9

(Criteri di esame dei progetti)

1. Ai fini dell'esame e all'ammissione al finanziamento dei progetti, i criteri generali e i relativi punteggi sono distribuiti come segue:
 - a) Grado di completezza e aderenza della proposta presentata rispetto alle finalità di cui all'art. 1 e replicabilità dell'iniziativa Punti massimi 40
 - b) Utilizzo di strumenti multimediali e/o nuove tecnologie nella realizzazione del percorso di approfondimento Punti massimi 15
 - c) Coinvolgimento nel progetto anche di partecipanti ai corsi che presentino situazioni di disagio/svantaggio Punti massimi 5
 - d) Esperienza nell'attuazione di partenariati con scuole/enti/istituzioni/stakeholder per la realizzazione di progetti nelle materie STEM Punti massimi 5
 - e) Collaborazioni con enti pubblici e privati (fino ad un massimo di tre), che non devono essere associati dei soggetti proponenti il progetto, comprese Università e enti di ricerca, associazioni, imprese e fondazioni, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche nei settori della matematica, cultura scientifica e tecnologica, informatica e *coding* e che, quindi, possano fornire un contributo scientifico e metodologico innovativo Punti massimi 10
 - f) Grado di coerenza del budget presentato in relazione alle attività progettuali Punti massimi 5
2. Per l'eventuale attivazione di collaborazioni di cui al comma 1, lettera e) del presente articolo, i soggetti proponenti possono avvalersi di autonome collaborazioni anche ricorrendo alle banche dati istituzionali. Laddove il soggetto proponente individui, anche successivamente alla stipula



Presidenza del Consiglio dei Ministri

dell'atto di concessione del finanziamento, un soggetto con cui collaborare nell'ambito del progetto approvato, ne darà comunicazione al DPO prima dell'avvio del percorso di approfondimento, trasmettendo un eventuale aggiornamento del piano esecutivo di attività.

Art. 10

(Costi ammissibili)

1. Sono ritenuti ammissibili i costi documentati e riconducibili alla progettazione specifica e le spese effettivamente sostenute per:
 - a) spese generali (spese di funzionamento progettuale, coordinamento, progettazione, costi di revisione);
 - b) spese di segreteria ed amministrative;
 - c) attrezzature specifiche per il progetto;
 - d) beni di consumo e/o forniture attinenti al progetto;
 - e) personale interno ed esterno.
2. Sono ammissibili, nei limiti di cui al precedente paragrafo, i costi sostenuti dai richiedenti a partire dal giorno di pubblicazione del presente bando fino al 31 dicembre 2020.

Art. 11

(Procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dei progetti)

1. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, il soggetto proponente è tenuto a sottoscrivere con firma digitale, a pena di ammissibilità, l'Atto di concessione di contributo ed è contestualmente obbligato a trasmettere copia dell'attestazione di comunicazione al Comune e alla Autorità sanitaria locale di competenza ai sensi dell'Allegato 8 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2020.
2. L'Atto di concessione dovrà essere restituito all'Amministrazione entro il termine di 7 giorni dalla data di invio, pena la decadenza dal beneficio.
3. L'avvio e la conclusione delle attività dovranno avvenire nei termini indicati nell'Atto di concessione di contributo.
4. Il progetto dovrà svolgersi nell'arco di sei mesi, per un numero di giornate non inferiori a dieci giorni, che possono essere modulate in giornate consecutive o in una o più giornate nella settimana.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

5. Eventuali proroghe del termine finale, previsto per la conclusione delle attività progettuali, potranno essere concesse per una sola volta su richiesta del soggetto proponente, senza oneri aggiuntivi a carico del Dipartimento.
6. La richiesta di proroga, debitamente motivata, dovrà in ogni caso pervenire al RUP all'indirizzo PEC sopra indicato e, a pena di inammissibilità, non oltre il settimo giorno antecedente il termine della chiusura del progetto. L'Amministrazione potrà avvalersi di quanto previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. Eventuali modifiche progettuali che non alterino le impostazioni e le finalità del progetto ammesso al finanziamento e in ogni caso senza ulteriori oneri aggiuntivi per il Dipartimento, dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dal Dipartimento a seguito di richiesta motivata dal soggetto beneficiario da far pervenire con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla loro messa in atto, periodo entro il quale il Dipartimento esprimerà il proprio eventuale diniego motivato.
8. Sono ammessi adeguamenti finanziari, nel rispetto delle attività progettuali con le seguenti regole:
 - all'interno della singola macro-voce di spesa indicata nel preventivo, senza previa autorizzazione da parte del Dipartimento;
 - entro i limiti del 5% tra macro-voci di spesa differenti dandone comunicazione al Dipartimento;
 - superiori al 5% previa autorizzazione da parte del Dipartimento.
9. I finanziamenti saranno erogati in due *tranche*, di cui la prima, pari al 50% dell'ammontare complessivo concesso, sarà corrisposta ad avvenuta restituzione dell'atto di concessione controfirmato digitalmente.
10. Per i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) e per le Università private di cui alla lettera e), la prima *tranche* sarà erogata ad avvenuta sottoscrizione dell'atto di concessione e previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa emessa a garanzia del 50% dell'importo oggetto di finanziamento.
11. Il restante 50% verrà erogato a saldo, previa presentazione di apposita richiesta, firmata digitalmente da parte del legale rappresentante del beneficiario, corredata della seguente documentazione:
 - a) rendicontazione complessiva delle spese sostenute, redatta per relative singole voci di spesa in coerenza con quanto indicato nella domanda di cui all'art. 6, debitamente firmata in ogni pagina dal legale rappresentante;
 - b) copia della documentazione, numerata e corredata da apposito indice, delle spese effettivamente sostenute e quietanzate riconducibili alle voci di spesa indicate nella domanda di cui all'art. 6.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

12. La richiesta di erogazione del saldo deve essere presentata entro 30 giorni dalla data del documento contabile di certificazione dell'ultima spesa sostenuta per l'intervento ammesso al contributo e comunque entro i 30 giorni successivi alla data del termine di ammissibilità della spesa, fissato al 31 dicembre 2020.
13. I finanziamenti saranno erogati solo a seguito dell'esito positivo del controllo amministrativo - contabile da parte del Dipartimento. Il Dipartimento si riserva di effettuare in ogni momento verifiche in loco per accertare l'effettiva esecuzione degli interventi e delle attività e richiedere tutta la documentazione attestante le spese sostenute.
14. Le spese sostenute dovranno essere dimostrate mediante la presentazione delle copie delle fatture quietanzate, ex articolo 6 della legge del 13 agosto 2010, n. 136, attraverso bonifico bancario o altro strumento comunque idoneo ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari (ricevuta bancaria-Ri.ba.).
15. Tutta la documentazione amministrativo-contabile riferita al progetto deve essere trasmessa al Dipartimento, alla casella di posta elettronica che verrà indicata sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento <http://pariopportunita.gov.it>, in formato digitale unitamente alla rendicontazione e conservata dal proponente in originale, attraverso modalità di archiviazione tali da agevolare le citate attività di verifica, per il periodo prescritto dalle vigenti disposizioni civilistiche e fiscali.

Art. 12

(Revoca del contributo)

1. L'Amministrazione si riserva di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il proponente incorra in un'irregolarità oppure in violazioni o negligenze di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché delle norme di buona amministrazione. Nel caso di revoca, il beneficiario è tenuto a restituire all'Amministrazione le somme percepite maggiorate degli interessi legali. In caso di mancata restituzione nel termine di 30 giorni dalla richiesta vengono avviate le procedure per la ripetizione delle somme. Per i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) e per le Università private di cui alla lettera e) si procederà all'escussione della fidejussione.

Art. 13

*(Utilizzo del logo della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per le politiche della famiglia)*

1. Dall'assegnazione del finanziamento discende l'obbligo per il soggetto attuatore di utilizzare il logo ufficiale del Dipartimento per le politiche della famiglia con la dicitura "Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità" sulla documentazione informativa, comprese eventuali pubblicazioni nei siti internet. Il logo sarà fornito dal Dipartimento. Il suddetto materiale informativo dovrà essere



Presidenza del Consiglio dei Ministri

messo a disposizione del Dipartimento, anche su supporto informatico, ai fini dell'eventuale diffusione attraverso il proprio sito istituzionale.

Art. 14

(Privacy)

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle attività amministrative relative al presente Avviso. L'Amministrazione adotterà le misure necessarie a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
2. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Capo del Dipartimento per le pari opportunità per l'esercizio delle funzioni di titolare del trattamento dei dati personali.
3. L'interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendo le relative istanze alla "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento pari opportunità" utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata pariopportunita@mailbox.governo.it.
4. L'invio della domanda di contributo ai sensi del presente Avviso presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Art. 15

(Modalità di invio dei quesiti)

1. I soggetti interessati potranno inviare quesiti esclusivamente tramite PEC all'indirizzo avvisosistem2020@pec.governo.it indicando nella voce "Oggetto" l'articolo o gli articoli dell'Avviso sul quale si intende avere informazioni.
2. Le risposte a quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet <http://www.pariopportunita.gov.it> nell'apposita sezione "Bandi e Avvisi".

Art. 16

(Responsabile Unico del Procedimento)

1. Il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Rossana Fabrizio, dirigente del Dipartimento per le pari opportunità.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

2. In caso di assenza o di impedimento del RUP è nominato il RUP supplente il dott. Francesco Squeglia.

Roma, 16 giugno 2020

cons. Paola Paduano

Allegati:

Format da n. 1 a n.4